



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA

SENT. N. 21/2024

P.U. N. 269/2023

CRON. N. 437/2024

REP. N. 23/2024

R.G. N. 10/2024

10-1/2024 - CANDIOTTO M.
10-2/2024 - FRANCESCATO L.

Depositata e Pubblicata

Il 25/01/2024

Il Funzionario Giudiziario

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente rel.
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso ex art. 269 CCI nel procedimento n. 269-1/2023 per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni presentato da:

- Trattoria al Bocolo di Francescato Luciana & C. s.a.s., con sede legale a Castelfranco Veneto (TV), in Via Panigaia n. 31/A, partita IVA 02003620263

e dai soci:

- Francescato Luciana, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 19.10.1953 residente a Castelfranco Veneto (TV) in Via Castellana n. 49, codice fiscale FRNLCN53R59C111C;



- Candiotto Marco, nato a Castelfranco Veneto (TV), il 05.02.1960, codice fiscale CNDMRC80B05C111E, residente a Castelfranco Veneto (TV) in via Demin, 6 ,

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Maccan

presa visione dei documenti allegati e dell'integrazione depositata dal Gestore in data 18-01-2024;

rilevato che:

- i ricorrenti sono tutti residenti in Provincia di Treviso;
- il ricorso è stato presentato con l'assistenza dell'OCC;
- si tratta di procedura familiare ai sensi dell'art. 66.1 CCI per quanto riguarda i ricorrenti Francescato e Candiotto, avendo l'indebitamento di quest'ultimi, rispettivamente madre e figlio, un'origine comune;
- la società Trattoria al Boccolo di Francescato Luciana & C. s.a.s può accedere alla procedura di liquidazione controllata dei beni trattandosi di impresa minore;
- l'origine comune dell'indebitamento riguarda anche la società Trattoria al Boccolo di Francescato Luciana & C. s.a.s e questo giustifica la trattazione unitaria;
- al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC che contiene la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- i debitori sono in stato di sovraindebitamento, come risulta dalla relazione dell'OCC che riporta un passivo della società di E. 159.293,88 in privilegio ed E. 20.668,71 in chirografo, della Francescato di E. 231.949,64 in privilegio ed E. 26.550,22 in chirografo e del Candiotto di E. 217.494,74 in



privilegio ed E. 8.158,19 in chirografo a fronte di un attivo costituito per la società da un credito di oltre E. 47.000,00 nei confronti della società CND8 Srl, per la Francescato da immobili o quote di immobili del valore di circa E. 228.000,00 e per il Candiotta di quote di immobili del valore di circa E. 14.500,00;

- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCI;

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di

- **Trattoria al Bocolo di Francescato Luciana & C. s.a.s., con sede legale a Castelfranco Veneto (TV), in Via Panigaia n. 31/A, partita IVA 02003620263**
- **Francescato Luciana, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 19.10.1953 residente a Castelfranco Veneto (TV) in Via Castellana n. 49, codice fiscale FRNLCN53R59C111C;**
- **Candiotta Marco, nato a Castelfranco Veneto (TV), il 05.02.1960, codice fiscale CNDMRC80B05C111E, residente a Castelfranco Veneto (TV) in via Demin, 6 ,**

NOMINA

il dott. Bruno Casciarri Giudice delegato per la procedura, il quale provvederà a determinare i limiti reddituali di cui all'art. 268 comma 4 lett.

b) CCI

NOMINA

Liquidatore l'OCC, che ha prestato assistenza ai debitori, nella persona del dott. Giovanni Orso



ORDINA

ai debitori il deposito entro 7 giorni dell'elenco dei creditori in cancelleria;

ASSEGNA

termine perentorio di gg. 60 ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

DISPONE

che Liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, alla pubblicazione presso il registro delle imprese;

ORDINA

quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione a cura del Liquidatore della sentenza presso gli uffici competenti.

Evidenziato:

- che a norma dell'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, salva diversa disposizione di legge;



- che il compenso del difensore per la presentazione del ricorso non rientra tra i crediti prededucibili a norma dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI;
- che, pur trattandosi di procedura familiare, le masse attive e passive rimangono distinte come prescritto dall'art. 66.3 CCI;
- che le vetture intestate ai ricorrenti e di modesto valore commerciale potranno rimanere loro in uso e spetterà poi al Liquidatore valutare se procedere o meno alla vendita;
- che i ricorrenti sono autorizzati a occupare gli immobili fino alla vendita richiamata la disciplina dell'art. 560 cpc;
- che nella liquidazione controllata a norma dell'art. 282 comma 2 CCI, diversamente da quanto previsto nella liquidazione giudiziale dall'art. 279 CCI, la dichiarazione di esdebitazione deve essere pronunciata d'ufficio decorso il termine di 3 anni dalla sua apertura, previa verifica delle condizioni di cui all'art. 282 CCI;
- il Liquidatore dovrà attenersi alle disposizioni che seguono per consentire la tempestiva emanazione del decreto e il previsto contraddittorio con i creditori in ordine alle condizioni che legittimano la dichiarazione di esdebitazione;

DISPONE

che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore e ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, fissando il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni.



Manda alla Cancelleria per la notificazione della sentenza ai debitori e al
Liquidatore per la notificazione ai creditori e ai titolari di diritti sui beni
oggetto di liquidazione

Treviso, così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024

Il Presidente est.

Bruno Casciarri

Depositata in cancelleria

il 25/01/2024.....

Il Funzionario Giudiziario

